

CPR di Torino - Nota ASGI

5 gennaio 2021

Il 7 novembre 2021 la cronaca locale di Torino de La Stampa e Repubblica dà la notizia del deposito delle relazioni dei consulenti tecnici dei Pubblici Ministeri nell'ambito dell'indagine avviata dopo il suicidio di Moussa Balde, della Guinea, all'interno del C.P.R. di Torino, e il 12 novembre 2021 gli stessi quotidiani pubblicano la notizia dell'iscrizione tra gli indagati di cinque poliziotti della Questura piemontese, che si aggiungono al medico e al direttore della struttura.

Contestualmente, viene indetta la conferenza stampa del SIULP provinciale di Torino ancora visibile sul sito del sindacato <http://www.torinosiulp.it/>.

Se l'intento del sindacato, come si capisce dopo pochi minuti dall'inizio della conferenza stampa, è quello di difendere *dal processo* i colleghi indagati, che avrebbero eseguito solo quanto disposto dalle autorità sanitarie, quello di ASGI con questa breve nota è di ribadire, ancora una volta, l'assoluta urgenza di un intervento del legislatore per i cittadini stranieri trattenuti nei CPR, ai quali troppo spesso lo Stato italiano non assicura la tutela di quei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, garantiti allo straniero anche in conformità dell'ordinamento internazionale (art. 10 Cost.), e per i quali non è ammissibile nessuna sorte di discriminazione (art. 3 Cost.).

Lasciando da parte qualsiasi considerazione sulla strana situazione che si è venuta a creare, in cui alcuni poliziotti, seppur parte di un sindacato, si espongono senza remore a favore di indagati piuttosto che a favore della ricerca della verità nel processo, non si può sottacere al primo messaggio che arriva forte e chiaro dal relatore Eugenio Bravo, Segretario provinciale del SIULP: *gli immigrati trattenuti nel CPR di Torino sono tutti pluripregiudicati, persone pericolose già condannate per reati di maltrattamento in famiglia, e/o spaccio e/o radicalismo islamico*, persone dalle quali, sottinteso, la società va difesa con il rimpatrio (che poi nella maggioranza dei casi non avviene).

La verità, però, è un'altra: nei CPR non ci sono solo pluripregiudicati: come emerge dalle stesse parole del Segretario Provinciale del SIULP, nessuno sa di preciso quanti siano le persone che effettivamente appartengono a tale categoria. In data 26 novembre 2021, infatti, una delegazione ASGI ha svolto una visita al CPR di Torino, all'esito della quale veniva informata che le persone ristrette erano per lo più soggetti condannati, senza, però, riuscire ad avere il numero esatto di ex detenuti. Tale dato non viene fornito neanche dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nell'ultimo Rapporto sulla visita effettuata il 14 giugno 2021 nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino, pubblicato il giorno 8 settembre 2021, probabilmente semplicemente perché non c'è o perché non è stato fornito da chi di dovere.¹

Certo è che Moussa Balde entrava nel CPR di Torino non quale persona pericolosa, ma quale straniero in situazione di soggiorno irregolare, accertata subito dopo essere stato vittima di reato da parte di cittadini italiani.

¹ Rapporto sulla visita effettuata il 14 giugno 2021 nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino

Ad ogni modo, se anche nel CPR di Torino fossero tutti ex detenuti, va chiarito che trattasi di persone per le quali o sono venuti meno gli indizi di colpevolezza e/o le esigenze cautelari o di persone che già hanno scontato la loro pena e che certamente non è la Polizia l'organo preposto a decidere della loro pericolosità, bensì, l'Autorità Giudiziaria, quando e se dispone l'espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di sanzione sostitutiva di pena detentiva breve, oppure il Prefetto, nella valutazione del provvedimento amministrativo di espulsione di cui all' art. 13 lett. c) del T.U. immigrazione.

Non vi è dubbio, però, che a tutti, indipendentemente da eventuali precedenti penali, vadano assicurati i diritti fondamentali. Concetto, quest'ultimo, per nulla scontato per gli stranieri trattenuti nei CPR, se il Garante Nazionale nel Rapporto del 8/09/2021 sente la necessità, tra l'altro, di raccomandare *"le Amministrazioni responsabili mettano sempre in atto tutte le misure necessarie per garantire alle persone straniere poste sotto la custodia dello Stato, anche in fase di rilascio dal Cpr, le cure e l'assistenza necessarie a tutelarne la loro integrità fisica e psichica."*

Peraltro, c'è da chiedersi se, non essendo stato possibile eseguire l'identificazione durante il periodo di detenzione nell'istituto penitenziario, quali siano i presupposti per ritenere che il rimpatrio possa essere eseguito nei successivi 30/60/90 giorni. I CPR, infatti in base all'art. 14, D.Lgs. 286/1998 sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera per effetto di un provvedimento amministrativo di espulsione o di un provvedimento di respingimento, nei quali, gli stranieri in situazione di soggiorno irregolare dovrebbero soggiornare in presenza di situazioni *transitorie* che ostacolano il rimpatrio, dal ché deriva che se il rimpatrio non è possibile, il trattenimento sarà illegittimo.

Altro argomento, che sembra stare a cuore al Segretario provinciale del SIULP, è il danno che la diffusione della notizia dei 5 indagati poliziotti starebbe arrecando alla gestione del CPR di Torino, nel quale, dopo l'articolo della Stampa di Torino, tutti i trattenuti avrebbero iniziato a compiere gesti di autolesionismo al solo fine di farsi ricoverare e poi far dichiarare incompatibile la loro condizione di salute col trattenimento e perciò farsi liberare.

Questa informazione ci ricorda quanto incredibilmente affermava il Direttore Sanitario della Struttura nel 2018 in un'intervista² sulla diffusione degli atti di autolesionismo, riportata nel libro nero sul CPR di Torino pubblicato sul sito Asgi : *"Sono gesti infantili, immaturi. Io non posso mandarli via perché si tagliuzzano o per altro, altrimenti tutti gli altri lo farebbero. La presa in giro non la accetto, io sono buono e onesto. Gli porto i confetti, le caramelle, tutti mi vogliono bene, anche quando mi incontrano per strada mi salutano. Però quando mi prendono in giro non lo accetto, dunque non li mando a casa in questi casi (...) Non hanno le palle, io ho avuto parenti ammazzati in Calabria eppure non mi drogo. Loro sono fragili e dunque ricorrono a questo (...) Sono taglietti da quattro soldi, se li fanno anche a casa. Stamattina ne ho visto uno che diceva di esserseli fatti dopo aver avuto una discussione con il padre. Lo fanno così, tanto per... Un altro che mi è capitato la settimana scorsa si è tolto 130 punti di sutura, ma io dico: avevi proprio tempo da perdere".*

Tutte queste dichiarazioni manifestano una grave sottovalutazione di tali atti, senza preoccuparsi di prevenirli o meglio di considerare l'ipotesi che siano atti dettati dalla disperazione per le condizioni di vita all'interno della struttura, che vanno con urgenza riviste prima di un altro suicidio.

È bene ricordare che la vita di migliaia di cittadini stranieri trattenuti nei CPR soltanto perché espulsi o respinti in situazione di soggiorno irregolare, all'interno dei CPR è regolamentata non già da una

² Libro nero del CPR di Torino

norma legislativa, come esige l'art. 13 Cost., e neppure dal regolamento di attuazione del d. lgs. n. 286/1998, come da ultimo ha previsto l'art. 14, comma 2 d. lgs. n. 286/1998, dopo la riforma attuata col d. l. nm. 130/2020, bensì soprattutto dal Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei CIE, emanato con una mera Nota del Ministro dell'Interno del 20 ottobre 2014, cioè da un atto amministrativo, che non solo non ha forza di legge, ma è anche dal contenuto talmente scarno, da essere lasciato alla libera interpretazione degli operatori che di volta in volta si alternano all'interno delle strutture.

Certo è che il diritto alla salute rientra tra i diritti umani fondamentali, come afferma l'art. 32 della Costituzione e sul piano della salute la tutela dei trattenuti nel CPR di Torino è del tutto insufficiente; basti pensare che, ad oggi, come veniva riferito ai delegati ASGI nel corso dell'ultima visita e riportato dal Garante Nazionale nel suo ultimo rapporto di settembre 2021, la visita medica di ingresso è affidata al medico dell'Ente Gestore anziché ad un medico del SSN, come previsto dallo scarno Regolamento del 2014.

Il Regolamento unico dei CPR, all'art. 3, dispone, infatti, che lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata da parte del medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono *incompatibile* l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute, o croniche degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. La stessa norma, all'ultimo comma, dispone che il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'art. 35 d. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, attraverso la stipula di protocolli di intesa.

Il preliminare accertamento sanitario, dunque, è volto a verificare sia l'assenza di patologie pericolose per la salute degli altri membri della comunità, sia di «*stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette*»; inoltre, durante la permanenza lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria del centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorso diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria se provenienti da istituti di pena.

Come ha già affermato la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del 2005, «*il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso*». Pertanto, anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere comunque garantito.

Nell'ultimo rapporto del Garante Nazionale sul CPR Torino si legge: «*A tal proposito, va sottolineato che al Cpr di Torino hanno fatto ingresso persone affette da patologie psichiatriche, nonostante per un lungo periodo di tempo non sia stato garantito alcun supporto medico specializzato da parte dei competenti presidi medici locali. Queste persone sono pertanto rimaste prive di un'adeguata assistenza sanitaria*».

Forse è quest'ultimo il dato sul quale tutte le forze dell'ordine, che operano nel CPR di Torino, dovrebbero interrogarsi: perché persone con evidenti problemi psichiatrici vengono trattenute in un

CPR, chi ne ha chiesto la convalida (o peggio la proroga) del trattenimento? Le condizioni di salute psichica sono state manifestate nel giudizio di fronte al giudice di pace? Con quali motivazioni il giudice di pace ne ha convalidato il trattenimento o ne ha disposto la proroga?

Tanto più che, com'è noto, nella struttura l'assistenza psichiatrica è assolutamente insufficiente per una seria prevenzione degli atti anticonservativi, che sappiamo essere regolarmente compiuti, al di là di qualsiasi interpretazione si voglia dare agli stessi.

Per concludere, riportiamo il dato pubblicato dall'Autorità Garante Nazionale, sulle persone transitate nei CPR, secondo il quale, nel periodo gennaio/novembre 2021, il Rapporto percentuale "numero persone rimpatriate / numero persone transitate" nel CPR di Torino è del 18,1%³.

È lecito, dunque, domandarsi se sia stato così legittimo il trattenimento del restante 82% degli stranieri trattenuti nel CPR di Torino, visto che non è stato possibile comunque il loro rimpatrio neppure a seguito del trattenimento e considerato che in base all'art. 14, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998 l'inesistenza di prospettive ragionevoli che l'allontanamento possa essere eseguito deve invece condurre alla non convalida o non proroga del trattenimento, bensì al più all'emanazione di un ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni.

Incomprensibile, poi, rimane la difesa del locale dell'Ospedaletto, da parte dell'esponente del SIULP di Torino, che nella conferenza stampa spiega ai suoi interlocutori che si tratterebbe di un locale regolarmente registrato come un'unità immobiliare al catasto, ignorando che il Garante Nazionale paragona il cortile a una gabbia non rispettosa della dignità umana di chi è alloggiato nella camera interna, affermando anche che *uno degli aspetti di maggiore criticità presenti nel Cpr di Torino riguarda l'area del cosiddetto "Ospedaletto" utilizzata teoricamente per l'isolamento sanitario ma nella prassi impiegata anche per altri scopi sinteticamente riconducibili a problemi di convivenza tra le persone trattenute o a ragioni di sicurezza/mantenimento dell'ordine, nonché, secondo quanto riferito, a richieste individuali da parte di qualche utente*, concludendo: Il Garante nazionale ritiene che l'alloggiamento all'interno dell'area "Ospedaletto" del Cpr di Torino configuri un trattamento inumano e degradante e che tale valutazione possa essere condivisa dalla Corte Edu, qualora adita, esponendo così il Paese alle relative conseguenze.

Dopo la raccomandazione del Garante Nazionale l'Ospedaletto è stato chiuso, ma bisognava davvero aspettare il Garante?

Intanto, a Roma, il 28 novembre 2021 Wissem ben Abdellatif, un giovane tunisino di 26 anni di Kebili, è morto all'ospedale San Camillo dopo essere stato trasferito dal Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria, mentre il 7 dicembre 2021 un uomo di nazionalità marocchina si è tolto la vita all'interno del CPR di Gradisca.

Tragici accadimenti nei CPR dovrebbero indurre le Istituzioni a chiedersi se tali luoghi, che già quando vennero istituiti, vennero dai più qualificati come "luoghi di non diritto", siano compatibili con l'ordinamento democratico costituzionale italiano e se sia davvero necessario in una società democratica rinchiudere in luoghi di detenzione amministrativa persone la cui colpa è essere straniere e non essere titolare o non essere più titolare di un permesso di soggiorno. Titolo che, a causa della legislazione in vigore e della mancata emanazione dei d.p.c.m. di determinazione delle

³ [Dati sui rimpatri](#)

quote di ingresso per lavoro, in Italia è quasi impossibile da ottenere per chi venga dall'estero e spesso è molto difficile mantenere anche per chi era regolarmente soggiornante.